

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

S.P. n. 366 del 13.09.2022

LEGGE REGIONALE n. 6 del 02.04.96 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA L. N. 352 del 03.08.1993"

CONVENZIONE

TRA

la Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno con sede operativa in Borgo Val di Taro (Parma), piazza 11 febbraio 7, rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico Sismico Ing. Ilaria Capelli, nominato con Decreto del Presidente dell'Unione n. 4 del 23.11.2021, recante il conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile del Servizio Tecnico Sismico di questo Ente, con attribuzione di posizione organizzativa, decorrenza 01.12.2021;

E

i seguenti Enti collettivi di cui al comma 1 art. 11 L.R. 6/96:

Consorzio di Alpe in Comune di Bedonia, rappresentata dal Presidente Sig. Claudio Molinari

Consorzio di Spora in Comune di Bedonia, rappresentata dal Presidente Sig. Giovanni Calzi

Consorzio di Romezzano in Comune di Bedonia, rappresentata dal Presidente Sig.ra Barbara Tedaldi

Consorzio di Monte Orocco in Comune di Bedonia, rappresentata dal Presidente Sig.ra Isabella Bruschi

PREMESSO:



CHE l'art. 9, comma 3 della L.R. n. 6/1996 prevede che, fra gli altri, i soggetti di cui sopra siano inseriti nelle aree da riservare alla raccolta a fini economici, previa formale richiesta;

CHE le richieste presentate dai soggetti collettivi sopraindicati, il cui territorio è individuato nella apposita cartografia e perimetrato mediante apposite tabelle, sono state autorizzate con delibere della Giunta della ex Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 63/21.6.2011;

CHE l'art. 11, comma 2, della L.R. n. 6/1996 che stabilisce che gli Enti competenti possano stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui sopra, per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

CHE i Consorzi forestali Alpe, Spora, Romezzano, Monte Orocco intendono sottoscrivere la presente convenzione, per dare la possibilità ai cercatori di funghi non utenti e non consorziati di poter usufruire della possibilità di raccogliere funghi nel proprio territorio

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) L'accesso ai raccoglitori autorizzati ex art. 4 della legge all'interno del territorio dei sopracitati Consorzi forestali è consentito nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica; la raccolta può essere effettuata a partire dalla effettiva levata del sole in loco, mentre l'uscita dalle aree riservate deve avvenire entro l'effettivo tramonto del sole in loco.

2) In virtù della delibera della giunta dell'Unione n 77 del 05/11/2019 che ha aggiornato le tariffe riguardanti esclusivamente i tesserini semestrali, le parti concordano che verranno rilasciati tesserini con validità giornaliera e semestrale nei termini che seguono e con le caratteristiche, che potranno



essere riconsiderate annualmente:

- giornaliero (valido per il giorno indicato nel tesserino):

costo € 8,00 per i residenti nel Comune di Bedonia

€ 12,00 per i non residenti nel Comune di Bedonia;

- semestrale (valido, comunque, non oltre il 15.11 dell'anno in corso):

costo € 80,00 per i residenti nel Comune di Bedonia e di € 50,00 se acquistati

entro il 30 giugno;

costo € 130,00 per i non residenti nel Comune di Bedonia e di € 100,00 se acquistati

entro il 30 giugno;

3) Il numero dei tesserini da rilasciarsi è in totale di n. 7.000 giornalieri e n. 400

semestrali, con riserva di rivedere tale numero durante la stagione di raccolta.

Per i soci dei Consorzi saranno disponibili tesserini semestrali (validi, comunque,

non oltre il 15 novembre dell'anno in corso) al prezzo agevolato di € 25,00 per la

raccolta dei funghi nel territorio dell'area L al di fuori di quello di competenza, nei

giorni di apertura e per il quantitativo di raccolta consentito dalla legge.

4) I tesserini con il relativo elenco saranno consegnati dalla Unione dei Comuni ad

un responsabile designato dai Presidenti dei Consorzi.

5) I tesserini saranno distribuiti in appositi punti vendita (pubblici esercizi, ecc.) e/o

in punti prossimi ai luoghi di raccolta ubicati all'ingresso delle viabilità di accesso

principali. L'elenco dei punti vendita sarà tempestivamente comunicato alla

Unione dei Comuni, per la sua pubblicizzazione insieme a quelli delle altre aree

di raccolta.

6) I tesserini avranno validità fino al 15 novembre dell'anno in corso; entro il 1

Dicembre 2022 quelli non utilizzati dovranno essere restituiti alla Unione dei

Comuni, unitamente alle matrici di quelli utilizzati ed ai relativi elenchi.



7) I proventi derivanti dalla vendita dei tesserini saranno trattenuti ed introitati dai Consorzi a titolo di rimborso per i funghi prelevati.

Resta inteso che ogni eventuale obbligo e adempimento ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA è a carico dei Consorzi. Dovranno essere rispettate le seguenti percentuali, come stabilite dalla delibera di Giunta n. 77 del 05/11/2019: 40% all'Unione e 60% ai Consorzi Forestali. I Consorzi si impegnano a versare all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno entro il 1° dicembre, a titolo di contributo/rimborso per i funghi prelevati nell'ambito della Foresta Monte Penna e contributo per spese generali, la somma pari al 40% degli introiti al netto dell'aggio dei punti vendita dei tesserini.

8) Per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze di cui ai punti 6 e 7 verrà applicata una penale di € 10,00/giorno e il relativo importo dovrà essere versato alla Unione dei Comuni in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7 secondo comma.

9) Entro un anno dal termine di cui al precedente punto 7, i Presidenti dei Consorzi presenteranno alla Unione dei Comuni un rendiconto relativo all'utilizzo delle somme secondo quanto previsto dai propri statuti; qualora le somme non fossero state interamente spese, nelle dichiarazioni dei Presidenti dovrà essere contenuto l'impegno, con l'indicazione delle finalità, all'utilizzo delle somme residue entro i successivi dodici mesi; qualora non fosse presentato il rendiconto con le modalità e nei termini indicati la Unione dei Comuni si riserva di non stipulare per gli esercizi successivi nuove convenzioni.

10) I singoli Consorzi potranno effettuare la vendita dei tesserini anche con modalità online. In tal caso i Consorzi dovranno preventivamente comunicarlo all'Unione dei Comuni, indicando il soggetto incaricato di tale modalità di



[Handwritten signature]

vendita. I Consorzi che attiveranno la sopracitata modalità dovranno entro i termini indicati ai punti 7 e 8 trasmettere all'Unione dei Comuni gli elenchi della rendicontazione online e gli estratti conto del conto corrente dedicato aperto dalla Società incaricata della vendita, ai fini della verifica della rendicontazione.

11) Le parti concordano che è a carico dei Consorzi sopracitati la realizzazione della nuova tabellazione del Territorio del demanio, forestale regionale, che dovrà riportare la dicitura "Foresta Demaniale Regionale del Monte Penna Comune di Tornolo e Foresta Demaniale Regionale del Monte Penna in Comune di Bedonia.

12) La presente Convenzione ha validità fino al 31/12/2022

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

SISMICO (Ing. Ilaria Capelli)

IL PRESIDENTE CONSORZIO ALPE (Claudio Molinari)

IL PRESIDENTE CONSORZIO SPORA (Giovanni Calzi)

IL PRESIDENTE CONSORZIO ROMIZZANO (Barbara Tedaldi)

IL PRESIDENTE CONSORZIO MONTE OROCCO (Isabella Bruschi)

VISTO SU OGNI PAGINA DELLA PRESENTI
CONVENZIONE.



Handwritten signatures in blue ink:
- A signature above the 'IL PRESIDENTE CONSORZIO ALPE' line.
- A signature above the 'IL PRESIDENTE CONSORZIO SPORA' line.
- A signature above the 'IL PRESIDENTE CONSORZIO ROMIZZANO' line.
- A signature above the 'IL PRESIDENTE CONSORZIO MONTE OROCCO' line.
- A signature to the right of the 'UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO' stamp.

